



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Rita Gasparo,

### VISTI

i questionari del Comune di **Pandino** (CR) relativi ai consuntivi per gli anni 2018 e 2019, e le relative note di risposta all'istruttoria;

### CONSIDERATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, e di quanto riferito dall'Ente nel corso dell'istruttoria svolta, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale;

### P.Q.M.

comunica, allo stato degli atti, gli esiti dell'istruttoria sui questionari consuntivo 2018 e 2019, redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si invita, in ogni caso, l'Ente a:

- porre costante attenzione a un attento monitoraggio dell'andamento dei residui attivi e delle relative attività di riscossione, al fine di dare maggiore consistenza, certezza e solidità alle entrate correnti, nel rispetto delle previsioni di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Medesima raccomandazione si rivolge in merito alle attività di contrasto all'evasione tributaria. In entrambi gli esercizi presi in esame, infatti, il Comune mostra una bassa percentuale di riscossione dei residui relativi ad entrate proprie, anche per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria. Si rileva al riguardo che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con



l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano un'affluenza di entrate in bilancio, tale da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività;

- migliorare l'efficienza nella fase previsionale, stante il modesto grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali stimate dall'Ente, con riferimento al titolo IV, determinato dallo scostamento delle relative previsioni delle entrate rispetto agli accertamenti in c/competenza (tab. 1, pag. 29 del questionario 2018; tab. 1, pag. 30 del questionario 2019);
- in merito al Fondo contenzioso, operare un continuo monitoraggio, valutando la congruità dei relativi stanziamenti. Si richiama l'attenzione sul principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui *“Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione”* (Sezione delle Autonomie, Delibera n. 14/2017/INPR).
- monitorare la gestione di competenza, allo scopo di non pregiudicare strutturalmente il proprio equilibrio finanziario complessivo; è infatti emerso un saldo negativo della gestione di competenza nell'esercizio 2018, nel quale l'equilibrio di competenza viene raggiunto mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- monitorare attentamente le partecipazioni, atteso che il sistema informativo, in ambedue gli esercizi considerati, non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società;
- per quanto riguarda l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, si osserva come, alla luce delle criticità emerse in merito alla riscossione in c/residui, l'Ente sia tenuto ad effettuare una valutazione più attenta circa l'inclusione di tali entrate ai fini del calcolo del FCDE, onde garantire la sua congruità e la sua funzione di fondo rischi, diretta ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando, *“all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti”*, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. In sostanza, la determinazione del FCDE a consuntivo è strettamente collegata alla



riscossione delle entrate in c/residui dell'ultimo quinquennio. Si richiede, pertanto, all'Ente, di procedere ad una più puntuale e attenta valutazione delle entrate di titolo 1 e 3 da svalutare, ai fini del calcolo e della congruità del FCDE, rammentando, nel contempo, che, secondo quanto previsto dai principi contabili (esempio n. 5, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), *“con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio”*.

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.

Il magistrato istruttore  
Dott.ssa Rita Gasparo

RG/ar

